Repertorio n.

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITÀ ROMA

Accordo Quadro con la Ditta, con sede legale in, per la						
fornitura di servizi specialistici di supporto tecnico ingegneristico alle						
attività afferenti all'initial and continued airworthiness e alla type						
qualification di competenza della Direzione degli Armamenti Aeronautici						
e per l'Aeronavigabilità (da ora ARMAEREO), presso la provincia di Roma						
– Lotto 4 – per un ammontare complessivo massimo netto di Euro						
4.725.000,00, di cui Europer prestazioni non programmate, oltre						
ad Euro 2.362.500,00 per prestazioni opzionali, per un totale complessivo						
di Euro 7.087.500,00 - SMART C.I.G. n. ZE33DC07D7.						
L'anno addì del mese di, in Roma, presso la sede						
della Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità						
(D.A.A.A.), davanti a me Marco NEGRONI, Ufficiale Rogante, senza						
l'assistenza di testimoni, per avervi le Parti contraenti appresso indicate,						
di comune accordo e con il mio consenso, rinunciato,						

TRA

Il Ministero della Difesa, Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità, codice fiscale n. 80238390589, ufficialmente rappresentato dal Dirigente dottor Enrico DRAGHI, in qualità di Vice Direttore Amministrativo della suddetta Direzione, come risulta dal D.D. n. 17 datato 8 febbraio 2023

la Ditta ______, codice fiscale ______, con sede legale in ______,
legalmente rappresentata da _______ nella sua qualità di
Procuratore Speciale giusta Procura Speciale n. ______ di
repertorio datata ______, a rogito del Dott. _____, notaio
_____ in atti, della cui identità personale e giuridica capacità, io
Ufficiale Rogante sono certo e faccio fede.

PREMESSA NARRATIVA

Premesso che:

- 1) ARMAEREO ha manifestato l'esigenza di procedere all'acquisizione di servizi specialistici di supporto tecnico ingegneristico alle attività afferenti all'initial and continued airworthiness e alla type qualification, di competenza della suddetta Direzione, per le quali non dispone, attualmente, in organico, di sufficienti risorse dotate di adeguata professionalità;
- 2) con la Relazione Preliminare e la Determina a Contrarre n. M_D A4B89B9 DAC2023 0000229 del 18.12.2023, al fine di soddisfare la predetta esigenza, si è stabilito di attivare una procedura ristretta in

ambito comunitario, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore ai sensi degli artt. 16 e 17 D.lgs. 208/2011 e dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 208/2011;

- a seguito delle attività di prequalifica, con apposita comunicazione pubblicata sul sito https://www.acquistinretepa.it, n. _____ Ditte sono state invitate a presentare l'offerta tecnico-economica;
- 4) le prestazioni oggetto del presente Accordo sono state aggiudicate alla
 Ditta_____con sede legale in _____, come risulta dal
 Decreto Dirigenziale n. _____ del____ redatto a seguito della
 predetta procedura ristretta, che per quanto non allegato è parte
 integrante del presente Accordo;
- 5) Nelle more del rilascio delle informazioni antimafia di cui all'art.84, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, il presente Accordo Quadro è sottoscritto ai sensi dell'art. 92, comma 3, del suddetto D.Lgs., sotto condizione risolutiva espressa in caso di sopravvenuta adozione, nei confronti dell'aggiudicataria, in corso dell'esecuzione del presente Accordo e dei Contratti di adesione, provvedimenti interdittivi antimafia

CON IL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

La premessa narrativa è parte integrante del presente Accordo.

Nel presente Accordo, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi:

- Accordo Quadro: contratto pubblico di tipo normativo, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 208/2011, volto a stabilire e regolamentare in via preventiva le condizioni contrattuali dei singoli contratti di adesione da stipulare durante il periodo di validità dell'accordo stesso;
- 2. Capitolato tecnico (C.T.): documento tecnico in Allegato X al presente Atto, costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono precisate, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche che le prestazioni contrattuali devono possedere e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
- 3. Condizioni Economiche (C.E.): documento economico in Allegato X al presente Atto, costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono riportati i prezzi delle prestazioni, le relative condizioni e tempistiche, nonché i parametri economici per la valorizzazione di eventuali ulteriori attività da effettuarsi nel corso dell'esecutività del presente Atto;
- 4. Contratto di adesione: il singolo contratto che, in attuazione di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro, previa discrezionale valutazione dell'Amministrazione Difesa in ordine al proprio fabbisogno, verrà eventualmente stipulato con la Ditta;

- 5.-Committente/Amministrazione: ARMAEREO/Amministrazione Difesa (A.D.);
- 6.- Ente Gestore: per i compiti meglio definiti nei singoli Contratti di Adesione, la Committente potrà nominare un Ente Gestore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del DPR 49/2013;
- 7.-Ditta/Fornitore/Appaltatore/Impresa: Operatore economico risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli contratti di Adesione;

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Accordo regolamenta le caratteristiche delle prestazioni e i prezzi che verranno praticati ed applicati, nei rapporti tra Amministrazione Difesa e la Ditta, in occasione dei singoli Contratti di Adesione all''Accordo stesso ed impegna la Ditta a sottoscrivere con l'Amministrazione Difesa (A.D.) uno o più Contratti di Adesione aventi le caratteristiche di base indicate nel presente Accordo.

La Ditta _____ avente sede legale in ____, che nel seguito verrà denominata semplicemente "Ditta", si impegna, alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, a fornire ad ARMAEREO, tramite personale altamente qualificato, servizi specialistici di supporto tecnico ingegneristico alle attività afferenti all'initial and continued airworthiness e alla type

qualification, di competenza della suddetta Direzione, presso la provincia di Roma.

Si precisa che, in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività professionali/servizi di assistenza tecnica, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico in Allegato X.

Su richiesta della FA potranno essere autorizzati altri Enti dell'A.D. all'utilizzo dell'Accordo Quadro, al fine di stipulate singoli Contratti di adesione gravanti su pertinenti capitoli di bilancio.

La richiesta dell'Amministrazione, indirizzata alla Ditta, di stipulare un Contratto di Adesione dovrà indicare la data fissata per la stipula del Contratto di Adesione medesimo. Il Contratto di Adesione dovrà essere stipulato entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della predetta richiesta.

Le prestazioni in argomento potranno essere attivate dal Committente, secondo i termini e le modalità dettagliati ai seguenti articoli del presente Atto e dei singoli Atti di Adesione e dovranno essere eseguite dalla Ditta secondo le specifiche tecniche riportate in Allegato X e secondo le condizioni economiche riportate nell'Allegato X al presente Accordo Quadro.

La committente si riserva la facoltà di esercitare, anche in modo frazionato, mediante comunicazione alla Ditta a mezzo Pec, il diritto di opzione per l'acquisizione delle prestazioni sopra descritte per un ulteriore biennio, alle medesime condizioni.

La stipula del presente Accordo Quadro non è costitutiva di diritti di sorta in capo alla Ditta verso la Committente. La decisione della Committente

di addivenire o meno alla stipula di un Contratto di Adesione con la Ditta sarà di carattere eventuale e discrezionale, e verrà adottata dall'Amministrazione entro il termine di validità del presente Accordo, sulla base di insindacabili valutazioni interne dei propri fabbisogni.

La Ditta non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora nel corso della validità del presente Accordo non divenisse affidataria di Contratti di adesione o nel caso in cui l'importo totale dei servizi richiesti risulti inferiore al valore complessivo.

ARTICOLO 3 CONDIZIONI GENERALI NORME DI CARATTERE GENERALE E CARATTERISTICHE TECNICHE

L'Accordo Quadro è regolato dalle disposizioni e norme di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 208, al Regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49, al D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, ai RR.DD. n. 2440 del 18 novembre 1923 e n. 827 del 23 maggio 1924 e successive modifiche, nonché, in virtù del rinvio di cui all'art. 3 del d.lgs.208/2011, dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, dal Codice Civile, dalle norme in materia negoziale previste dal Codice dell'Ordinamento Militare di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, dal relativo Testo Unico regolamentare di cui al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, dal D.M 7 marzo 2018 n. 49, dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati e, dal Patto di Integrità e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Committente

consultabile sul sito internet della stessa. Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano l'Accordo dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti tutti di cui:

- al presente Accordo;
- al Capitolato tecnico in Allegato X al presente Accordo;
- alle Condizioni Economiche riportate in Allegato X al presente Accordo.
- I predetti documenti costituiscono parte integrante del presente Accordo. In caso di contrasto tra quanto prescritto dall'Accordo e dai relativi Allegati prevarrà l'articolato dell'Accordo.

ARTICOLO 4

DURATA E DECORRENZA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo avrà la durata di 3 anni, decorrente dal giorno successivo a quello della data della ricezione, da parte della Ditta, della PEC di comunicazione di avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del decreto di approvazione dell'Accordo stesso ovvero, se richiesta, dell'esecuzione anticipata.

Entro tale termine decorrente dall'esecutività dell'Accordo, potranno essere stipulati i relativi Contratti di Adesione.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine di utilizzo dello stesso mediante la stipula dei Contratti di Adesione. Si precisa che l'importo dell'Accordo Quadro non potrà essere esaurito in meno di due anni.

Resta inteso che i termini di durata dell'Accordo Quadro si intenderanno in ogni caso decorsi qualora sia esaurito in anticipo l'importo massimo contrattuale.

La Committente si riserva il diritto di esercitare l'opzione, anche in modo frazionato, per l'estensione del servizio di supporto per una durata massima di 24 mesi.

La durata dell'Accordo Quadro potrà essere estesa dall'A.D., mediante PEC, alle medesime condizioni e prezzi, per ulteriori 18 (diciotto) mesi, nel caso in cui alla scadenza temporale non sia stata raggiunta la soglia massima prevista.

Nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente l'A.D. potrà esercitare l'opzione di proroga ai sensi dell'articolo 120, comma 11, del Decreto Legislativo n. 36/2023. In tal caso la Ditta sarà tenuta ad eseguire i Contratti di adesione che eventualmente saranno affidati alle stesse condizioni.

La durata di ciascun Contratto di adesione sarà dallo stesso di volta in volta determinata e decorrerà dal giorno successivo a quello della data della lettera di notifica alla Ditta dell'avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del decreto di approvazione del suddetto Contratto di adesione, che sarà inviata, a mezzo Posta Certificata ovvero, se richiesta, dell'esecuzione anticipata.

ARTICOLO 5

VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

La Ditta s'impegna ad eseguire le prestazioni di cui al presente Accordo, sulla base dei prezzi e delle condizioni riportate in Allegato X, sino ad un valore massimo di € 4.725.000,00, oltre ad € 2.362.500,00 per prestazioni

opzionali, per un totale complessivo di € 7.087.500,00 IVA esente ai sensi dell'articolo 8bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche.

Tale importo non è vincolante per la Committente, poiché dipenderà dall'effettivo fabbisogno nel corso dell'esecuzione contrattuale nonché dai vincoli finanziari e normativi.

Inoltre, si precisa che:

- l'Amministrazione si riserva la facoltà di incrementare l'importo massimo, alle stesse condizioni, fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'articolo 120 comma 9, del Decreto Legislativo n. 36/2023 e dell'articolo 100 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236;
- È facoltà della Committente di apportare modifiche di cui all'articolo 101 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 e di cui all'articolo 120 del Decreto Legislativo n.36/2023, al ricorrere dei relativi presupposti.

ARTICOLO 6

PREZZI

I prezzi delle prestazioni oggetto del servizio sono riportati in Allegato X.
Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione del servizio nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali.

Ai sensi del D.Lgs. 36/2023, la Revisione dei prezzi si attiverà al verificarsi di variazioni oggettive superiori al 5% dell'importo complessivo ed opererà nella misura dell'80% della variazione stessa. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si utilizzerà l'indice dei prezzi alla produzione dei servizi diffusi dall'ISTAT, secondo quanto disposto dall'art. 60 comma

3 del D.lgs. 36/2023.

La revisione sarà calcolata, su istanza motivata dell'aggiudicatario, a partire dal secondo anno di esecuzione contrattuale.

ARTICOLO 7

CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE

Resta intesa, per i successivi Contratti di adesione, l'applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

ARTICOLO 8

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'attuazione dell'Accordo Quadro avverrà mediante la stipula dei Contratti di Adesione che disciplineranno le condizioni specifiche, di dettaglio ed integrative di quelle previste nel presente Accordo Quadro di esecuzione della commessa.

ARTICOLO 9

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI DI ADESIONE

L'affidamento dei singoli Contratti di Adesione avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico.

Ogni Contratto di Adesione verrà stipulato in forma pubblico

amministrativa, previo accertamento della presenza della Determina a contrarre, che ne definisce la spesa, stabilisce la durata temporale, e l'oggetto contrattuale secondo quanto previsto nel presente Accordo e negli Allegati XX.

La Committente trasmetterà alla Ditta la richiesta di documentazione amministrativa necessaria per la finalizzazione della stipula del Contratto di Adesione, nella quale saranno indicate le prestazioni da espletare in conformità al presente Accordo ed il termine massimo entro cui la Ditta è chiamata a sottoscrivere il Contratto stesso, fermo restando che esso non potrà comunque essere inferiore a 20 giorni calendariali dalla data della richiesta.

Il Contratto di adesione dovrà contenere di regola le seguenti indicazioni:

- CIG;
- esplicito riferimento al presente Accordo quadro;
- descrizione e consistenza delle prestazioni;
- altri dati ritenuti necessari ai fini della completezza del contratto di adesione.

La Ditta è tenuta a controllare anche per proprio conto i saldi contrattuali.

ARTICOLO 10

ESECUZIONE CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA TECNICA

Il controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico compete a ciascuna Direzione Tecnica del Segretariato Generale della Difesa/DNA, che lo esercita attraverso

l'attività svolta dal Direttore dell'Esecuzione (in seguito denominato DEC) nominato di volta in volta in sede di stipula dell'Atto di Adesione.

La nomina del suindicato DEC, unitamente al suo recapito/mail, sarà comunicata alla Ditta entro 5 giorni dalla data di efficacia di ciascun Contratto di Adesione.

Il DEC provvederà, oltre a quanto stabilito per legge, a:

- redigere, su indicazione del RUP, i Verbali di Avvio del servizio da sottoporre alla validazione del RUP;
- notificare tempestivamente al RUP eventuali impedimenti relativi all'esecuzione del contratto;
- proporre al RUP, per l'approvazione, eventuali varianti o complementi alle condizioni di esecuzione, che si rendessero necessari per la esatta esecuzione del contratto;
- proporre all'approvazione del RUP l'eventuale sostituzione di personale che dovesse risultare inadeguato a quanto richiesto;
- verificare le prestazioni previste dal contratto;
- redigere il Verbale di Verifica di Conformità delle prestazioni previste, come disciplinato nel successivo articolo 12, con cadenza trimestrale.

Tutte le verbalizzazioni, certificazioni, comunicazioni, lettere e documenti prodotti dal DEC dovranno essere inviati, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla loro sottoscrizione, per le azioni di competenza, al RUP.

Tutti i verbali redatti dovranno essere firmati dal rappresentante della Ditta munito di apposita delega.

Qualora, su richiesta formale del Direttore dell'esecuzione, il rappresentante della Ditta si rifiuti di controfirmare un verbale attinente

all'esecuzione del presente Contratto, di ciò dovrà essere fatta menzione nel verbale indicando, qualora note, le motivazioni del rifiuto.

In particolare, come previsto nel Capitolato tecnico, la Ditta dovrà sottoporre alle valutazioni del DEC, entro 10 giorni lavorativi dall'efficacia del singolo del Contratto di Adesione:

- un piano di lavoro operativo coerente con il fabbisogno dell'Amministrazione, che rappresenta la totalità dei servizi richiesti e rappresenta le attività propedeutiche all'attivazione dei servizi, che potrà essere aggiornato successivamente alla stipula del Contratto di Adesione previo accordo con l'Amministrazione;
- un piano della qualità, coerente con quanto eventualmente offerto in sede di appalto specifico, contenente: i) l'organizzazione di ciascuno dei servizi (organigramma e responsabilità assegnate); ii) metodi, tecniche e strumenti applicabili per ciascun servizio; iii) requisiti di qualità;
- la contrattazione collettiva integrativa o accordi individuali o altra idonea documentazione volta a dimostrare il rispetto della materia gius-lavoristica e, in particolare, il perdurare delle misure e/o modelli organizzativi di lavoro flessibili eventualmente applicati.
- I sopracitati documenti saranno valutati dal DEC e sottoposti all'approvazione del RUP.

In particolare il RUP, potrà verificare, sia preventivamente che in fase di il esecuzione, anche attraverso la valutazione dei CV, possesso/mantenimento dei requisiti necessari all'adeguato espletamento dei servizi tecnici ed in caso richiedere la sostituzione di personale che, per motivi di sicurezza e/o di opportunità, risulti essere inadeguato all'attività richiesta.

Resta inteso che:

- a) le figure professionali incaricate dalla Ditta nell'esecuzione dei singoli Contratti di adesione dipenderanno solo ed esclusivamente dalla Ditta stessa, con esclusione di qualsivoglia potere gerarchico, disciplinare e di controllo da parte dell'A.D., la quale, attraverso il RUP (ed eventualmente il DEC), impartirà le opportune direttive per il perseguimento del miglior risultato operativo, con conseguente necessità, a tal proposito, che le figure professionali si coordinino e si concertino con il RUP o il DEC;
- b) la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, e dei relativi Contratti di adesione, non determina alcun inserimento delle figure professionali della Ditta nella struttura organizzativa dell'A.D., le cui attività, in armonia con le direttive e il coordinamento di cui al precedente punto a), vengono espletate con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, senza alcun obbligo di osservanza di un orario predeterminato;
- c) l'A.D. rimane estranea ai rapporti di lavoro che la Ditta abbia o possa stabilire con i propri dipendenti e/o collaboratori;
- d) l'A.D. non sarà responsabile per ogni eventuale danno che, a qualunque titolo, possa derivare a terzi nel corso dello svolgimento delle attività promananti dai singoli Contratti di adesione. In tal senso, la Ditta è e rimane responsabile in via diretta ed esclusiva delle figure professionali impiegate nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, si impegna sin da ora terrà l'A.D. manlevata ed indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere da subappaltatori, dipendenti e/o da terzi nei

confronti dell'A.D. in relazione all'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di adesione.

La Ditta dichiara che non sussistono in atto, né saranno instaurati durante l'espletamento dell'incarico, rapporti professionali con terzi comunque contro interessati dell'A.D. nella specifica materia oggetto dell'incarico e con riferimento alla tipologia di appartenenza di questo.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, la Ditta prende atto ed accetta che tutte le prestazioni affidate attraverso i singoli Contratti di adesione dovranno essere eseguite con continuità, in conformità al C.T..

La Ditta si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula dei Contratti di adesione, fatta salva la facoltà per l'A.D. di concedere dotazioni in uso non esclusivo, dichiarando di essere dotata di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

ARTICOLO 11 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

Sono a carico della Ditta tutti gli oneri relativi alle attività oggetto dei Contratti di adesione basati sul presente Accordo Quadro, nonché relativi ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

La Ditta si obbliga ad eseguire le prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico nonché nel presente Accordo e nei suoi allegati e nei singoli Contratti di Adesione. La Ditta si obbliga altresì ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto. Inoltre, la Ditta si obbliga ad eseguire le prestazioni affidate a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità e i termini indicati nel presente Accordo Quadro, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla Ditta con la sottoscrizione dell'Accordo. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Ditta, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. La Ditta non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente e, contestualmente, si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze promananti dall'eventuale inosservanza, in fase di esecuzione dei Contratti di adesione, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti, come meglio precisato al successivo Articolo 25.

ARTICOLO 12

VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE

Con riferimento al singolo Contratto di Adesione, con cadenza trimestrale, l'Amministrazione procederà ad effettuare la verifica di conformità delle prestazioni svolte in termini di attività, obiettivi assegnati, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative e rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali, avvalendosi della documentazione relativa alla rendicontazione prodotta dal Fornitore.

Le prestazioni di cui al presente Accordo Quadro saranno presentate alla verifica di conformità entro 30 giorni dalla scadenza del relativo trimestre.

I termini di presentazione alla verifica di conformità del primo trimestre decorrono dal verbale di avvio delle attività sottoscritto tra le parti.

Qualora i termini contrattuali ricadano in periodi di chiusura collettiva della Ditta, essi si intendono spostati al quinto giorno successivo alla data di riapertura, purché vi sia stata preventiva comunicazione della Ditta alla Committente o Ente delegato competente con almeno 15 (quindici) giorni calendariali di anticipo.

La verifica di conformità delle prestazioni di cui ai commi precedenti sarà eseguita tramite la presentazione di idonei *report* periodici a consuntivo, le cui modalità sono riportate nel Capitolato tecnico.

Il DEC provvederà alla verifica di conformità dei suddetti *Report* entro il termine di 30 giorni dalla ricezione degli stessi. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l'Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

L'Amministrazione, per quanto di propria competenza, potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.

Salva l'applicazione di penali, la mancata prestazione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro determina una riduzione proporzionale della controprestazione dovuta dalla Committente, in base ai prezzi applicabili al servizio.

ARTICOLO 13

MODIFICHE-AGGIORNAMENTI-VARIANTI

È facoltà dell'A.D. richiedere modifiche, aggiornamenti e varianti alle condizioni contrattuali, se nel corso dell'esecuzione si rendesse necessario ed opportuno apportare le suddette modifiche e/o varianti e/o aggiornamenti, al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche.

Tali modifiche, aggiornamenti e varianti saranno regolati secondo l'articolo 101 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 e l'articolo 120 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

ARTICOLO 14

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

A completamento dell'articolo 110 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, si conviene che i termini fissati per la presentazione alla verifica di conformità potranno essere prorogati, a richiesta della Ditta, in accordo tra le parti, qualora eventi ritenuti di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo, scioperi, incendi, alluvioni, epidemie, atti governativi o altre cause consimili) non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili alla Ditta stessa, abbiano impedito alla stessa di rispettare i suddetti termini.

Ai fini dello spostamento dei termini lo sciopero è inteso causa di forza maggiore se è stato generale e di carattere nazionale o regionale o provinciale ed ha coinvolto direttamente la Ditta. Gli scioperi aziendali non daranno luogo allo spostamento dei termini.

Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la Ditta abbia fatto ricorso a terzi, anche in caso di subappalto, preventivamente autorizzati dall'Amministrazione.

Lo spostamento dei termini potrà essere concesso per un periodo corrispondente al ritardo determinato dagli eventi suddetti; la Ditta, per ottenerlo, dovrà:

- a. notificare all'Amministrazione l'evento ritenuto di forza maggiore,
 entro il termine di 15 (quindici) giorni calendariali dal suo verificarsi;
- b. inoltrare entro 10 giorni dalla cessazione degli effetti dell'evento di Forza maggiore la relativa domanda accompagnata da specifica documentazione che descriva l'evento e dimostri la durata del ritardo e la correlazione tra evento e durata del ritardo, salvo il caso in cui l'evento si sia verificato nei 5 giorni calendariali precedenti al termine per la presentazione della verifica di conformità.

Qualora la Ditta non sia in grado di provare, con evidenze documentali, che i fatti posti a fondamento della richiesta di spostamento sono dipendenti da causa di forza maggiore o non abbia denunciato in tempo utile a norma del capoverso precedente i fatti suddetti, si procederà all'applicazione delle penalità previste per i ritardi.

Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati dalla negligenza dell'Appaltatore.

ARTICOLO 15

ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Per quanto concerne l'attività di Assicurazione della Qualità, la Ditta si impegna a mantenere la validità di un riconoscimento di conformità del proprio Sistema di gestione della qualità ai requisiti della vigente norma ISO 9001 rilasciato da organismi di Parte Terza accreditati.

In particolare l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità definitivo che sarà sottoposto ad approvazione da parte dell'A.D.

In caso di ritardo nella presentazione del Piano della Qualità definitivo si applicano le penalità di cui all'art. 22.

Successivamente, qualora durante l'esecuzione delle attività contrattuali si rendessero necessari ulteriori emendamenti al contenuto del Piano assicurazione qualità, questi, prima di essere attuati, dovranno essere sottoposti all'esame dell'A.D. per il rilascio del relativo "Nulla Osta".

In nessun caso detti emendamenti dovranno comportare variazioni di costo, prestazione, di funzionalità e di idoneità all'impiego di quanto previsto nel Contratto;

ARTICOLO 16

SUBAPPALTO

Non è previsto il subappalto nell'ambito delle attività previste dal presente Accordo Quadro in quanto non richiesto dalla ditta in sede di offerta

oppure

Secondo quanto dichiarato dalla Ditta in sede di offerta, è ammesso il subappalto delle prestazioni indicate a pag. ______, in conformità alla vigente normativa, in particolare ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023. La Ditta potrà ricorrere a Ditte subappaltatrici limitatamente a quanto richiesto nell'offerta presentata in sede di gara.

E' fatto obbligo alla Ditta di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti dall'A.D., copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore.

Nel caso di subappalto autorizzato resta comunque ferma la responsabilità solidale della ditta contraente la quale, pertanto, risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell'Amministrazione committente della regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

La Ditta dovrà inserire nei contratti di subappalto un'apposita clausola concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i. che dovranno essere assunti dal subappaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto stesso.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo e nell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 autorizza l'Amministrazione a risolvere il contratto in danno della Ditta ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 17

PAGAMENTO RELATIVO AI SINGOLI CONTRATTI DI ADESIONE

Il pagamento delle somme dovute alla Ditta per le prestazioni eseguite sarà disciplinato nei singoli Contratti di Adesione.

In considerazione delle esigenze di coinvolgimento nella gestione contrattuale di Enti che, nell'ambito dell'Amministrazione Difesa, hanno una complessa articolazione sul territorio, della complessità delle prestazioni da erogare e della relativa contabilizzazione, le Parti, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n.231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192, espressamente concordano che il termine entro il quale verrà disposto il pagamento delle fatture è fissato in 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento di regolare fattura da parte dell'Amministrazione, a condizione che le attività contrattuali abbiano superato le prescritte attività di verifica.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese, trovano applicazione le norme contenute nell'articolo 31 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n.

98 e dall'articolo 11 comma 6, del Decreto Legislativo 36/2023.

All'atto della stipula di ciascuno Contratto di Adesione sarà definito il relativo cronoprogramma ai fini degli obblighi derivanti dall'articolo 42 della legge n. 196/2009 e dell'articolo 6, commi da 10 a 16 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.35 dal D.lgs. 12 maggio 2016 n. 93, dal D.lgs. 16 marzo 2018 n. 29.nonché delle circolari applicative MEF n. 24, 27, 1 e 34 rispettivamente in data 23 luglio 2012, 5 settembre 2012, 18 gennaio 2013 e 13 Dicembre 2018 (e seguenti in materia).

Resta inteso che all'atto della stipula di ciascun Contratto di Adesione le parti potranno prevedere, nel rispetto del suddetto cronoprogramma, l'applicazione di anticipazioni di cui all' art. 125 comma 1 del D.lgs.36/2023.

In caso di eventuale autorizzazione al subappalto, la Ditta è obbligata a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ricezione di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essa Ditta affidataria corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

(in caso di pagamenti tramite Difesa Servizi)

Il pagamento del servizio è stato delegato alla società "Difesa Servizi S.p.A." ai sensi dall'art. 4 co. 5 "Contratto di Servizio" stipulato tra la stessa ed il Ministro della Difesa in data 06/08/2021. In esecuzione degli impegni assunti, la Società "Difesa Servizi S.p.a.", con sede in Via Flaminia n. 335 – 00196 Roma – Partita IVA e Codice Fiscale 11345641002, soggetto passivo della delega di pagamento ai sensi dell'art. 1269 c.c., si

obbliga nei confronti della Ditta delegataria al pagamento del prezzo stabilito nel presente atto, quale controprestazione per le prestazioni in oggetto. Ai sensi dell'art. 1268 c.c. la Ditta acconsente a liberare l'Amministrazione da ogni responsabilità derivante da ritardo o inadempimenti.

ARTICOLO 18 DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

La Ditta assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della Ditta stessa quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte del suddetto obbligo, la Ditta presenta idonea copertura assicurativa attinente allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto.

Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, la Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte della Ditta, ferma restando la possibilità della Committente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

Qualora la Ditta non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative e qualora la Committente non si sia avvalsa della suindicata facoltà, il Contratto potrà essere risolto di

diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta fermo che la Ditta si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, all'A.D. la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta.

ARTICOLO 19

DIRITTI DI TERZI

La Ditta assicura che per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti di adesione non ha violato e non violerà diritti di terzi.

A tal fine, fin da ora la Ditta assume in proprio tutti gli oneri derivanti dall'eventuale violazione di diritti di terzi, quali uso indebito di brevetti, proprietà intellettuali, privative, royalty ecc., relativi ai lavori e/o materiali forniti, obbligandosi a mantenere indenne l'A.D. da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata da terzi titolari del brevetto, della privativa o della proprietà intellettuale e da ogni onere e spesa connessi alla predetta violazione.

ARTICOLO 20

GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia della completa ed esatta esecuzione delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro e dei successivi Atti di Adesione, la Ditta, ai sensi dell'articolo 117 del Decreto Legislativo n. 36/2023, poiché in possesso di certificazione di qualità, ha prestato cauzione e successive

modificazioni, la somma di Euro, come risulta dalla
polizza fideiussoria n rilasciata in data
dalle, ed autenticata nelle firme dal dottor
notaio in
In applicazione dell'articolo 117 del D.lgs.36/2023, detta cauzione sarà
automaticamente svincolata progressivamente a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione corrispondente alle prestazioni
contrattuali annuali per quote corrispondenti al prezzo delle stesse nel
limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino a
dodici mesi dalla data ultimazione delle prestazioni contrattuali previste.

ARTICOLO 21

CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dall'esecuzione del presente Accordo Quadro, trovano applicazione le norme contenute negli articoli 210 e seguenti del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Resta salva la tutela giurisdizionale di fronte al giudice ordinario: per tali controversie, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., è competente il Foro di Roma.

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del presente Accordo Quadro, deve essere costituito un Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'articolo 215 del Decreto

Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. La pronuncia del predetto collegio non assume valore di lodo contrattuale.

ARTICOLO 22

INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ

Le penalità, nei casi di inadempienze accertate nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sono regolate dai singoli Contratti di Adesione. In caso di minore fornitura di ore/giornate uomo rispetto a quanto pattuito, l'Amministrazione procederà alla riduzione del corrispettivo dovuto, con applicazione di penali qualora il servizio non sia immediatamente garantito con altre sostituzioni delle medesime professionalità, come previsto nel Capitolato Tecnico.

Nel caso in cui la Ditta non esegua, in toto o in parte, quanto previsto dal Contratto di Adesione, l'A.D. si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso ai sensi dell'articolo 124 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236; in ogni caso la risoluzione comporta l'applicazione di tutte le penalità contrattualmente previste nonché il risarcimento dei danni diretti e indiretti cagionati dall'A.D..

Il valore complessivo delle penali da ritardo non potrà superare il 10% del valore del singolo Contratto di adesione.

In caso di violazione del termine di cui al precedente Articolo 2 (ritardo nella sottoscrizione dei Contratti di adesione), la penale applicabile sarà pari a Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo. Tale penale potrà essere applicata a valere sugli importi dovuti alla Ditta a fronte dell'esecuzione dei contratti di Adesione o di altri contratti in essere con la ditta oppure

attraverso l'escussione della cauzione di cui all'articolo 20 del presente Accordo Quadro.

Relativamente ai ritardi contemplati nei precedenti paragrafi, in caso di risoluzione parziale del contratto, la penalità massima applicabile sarà commisurata al valore della prestazione effettuata alla data di comunicazione, mediante PEC da parte della Ditta, dell'impossibilità di adempiere oppure alla data di scadenza del periodo concesso dall'A.D. nell'atto di diffida ad adempiere.

ARTICOLO 23

MALAFEDE, FRODE E NEGLIGENZA NELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Qualora i delegati dell'Amministrazione nella verifica delle prestazioni contrattuali riscontrino deficienze qualitative che potrebbero compromettere la finalità del servizio fornito e tali deficienze siano dovute a malafede, frode, od a grave negligenza della Ditta o dei suoi dipendenti, verrà redatto dai delegati stessi apposito verbale in duplice copia sulla prescritta carta da bollo (il cui onere è posto a carico della Ditta), facendo menzione dell'eventuale rifiuto della Ditta a firmare il verbale medesimo.

ARTICOLO 24

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Con riferimento alle prestazioni oggetto dei contratti d'adesione, la Ditta si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a

qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dall'articolo 2, comma 3 D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", in applicazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice, in relazione alla gravità ed alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, potrà essere causa di risoluzione del presente accordo nei casi ritenuti più gravi.

L'Amministrazione contesterà per iscritto alla Ditta il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, l'A.D., nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, si riserva la facoltà di dare applicazione alle previste disposizioni sanzionatorie in materia.

ARTICOLO 25

TUTELA DEI LAVORATORI

La Ditta e i soggetti terzi coinvolti da quest'ultima, anche in caso di subappalto, sono sottoposti a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto dell'Accordo risultanti dalle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro e di legislazione sociale ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi

La Ditta è obbligata, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto dell'Accordo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'Accordo, alla categoria e nella

località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località in cui si svolgono le prestazioni.

L'obbligo permane dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse.

Resta a carico della Ditta l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di propria competenza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente e/o l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.

ARTICOLO 26

ASSICURAZIONI SOCIALI

La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo l'osservanza degli obblighi di legge e di contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc..), ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68) e gli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore

dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.).

Nel caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Ditta o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione dell'Accordo, che segnali un'inadempienza contributiva, l'A.D., ai sensi dell'articolo 11 co. 6, del Decreto Legislativo n. 36/23, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione dell'Accordo, l'Amministrazione (RUP), ai sensi dell'articolo 11 co. 6, del Decreto Legislativo n. 36/23, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente o dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 119 comma 11, del Decreto Legislativo 36/2023. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione da parte della ditta delle richieste sopra indicate, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 27

OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 (che ha convertito il Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187), tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ciascun bonifico bancario/postale o altro sistema di pagamento dovrà contenere il Codice Identificativo di Gara C.I.G. assegnato a ciascun Contratto di Adesione.

L'inadempimento della Ditta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione dei contratti d'adesione. La Ditta assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti ai contratti d'adesione e di comunicazione, entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, degli estremi identificativi di detti conti nonché, nello stesso termine, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relative ai dati

trasmessi.

Parimenti, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/fornitura della presente commessa, deve essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi. L'A.D. procederà, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto della predetta prescrizione.

Qualora l'impresa abbia notizia dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il gestore contrattuale e la Prefettura competente per territorio.

L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217, comporta a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la possibilità di risoluzione di cui al precedente comma 2), l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 6 della legge medesima.

ARTICOLO 28

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

L'Accordo quadro si risolverà automaticamente ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- cessazione di attività della Ditta;
- malafede, frode o gravi inadempienze nella esecuzione del contratto da parte della Ditta nonché mancata reintegrazione del deposito cauzionale

nel caso di preventiva escussione da parte dell'A.D.;

- mancata/parziale copertura dei rischi ai sensi del precedente art. 16;
- subappalto non previsto o autorizzato
- inadempimento alle obbligazioni gravanti sul datore di lavoro in materia di contribuzione, di tutela della salute dei lavoratori di cui al precedente art. 25.

Nei casi sopra indicati la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione comunica alla Ditta contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. In tal caso all'esecutore contrattuale è liquidata soltanto la parte delle prestazioni già regolarmente verificate, accettate e consegnate.

A precisazione di quanto previsto al primo comma e fermo quanto disposto nei precedenti articoli, è riservata, altresì, all'Amministrazione la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro per gravi inadempienze nella esecuzione dello stesso qualora oltre il termine di 15 giorni assegnato dall'A.D. alla Ditta, quest'ultima non abbia comunicato formalmente un piano risolutivo, con esplicita indicazione delle tempistiche richieste da sottoporre ad accettazione da parte dell'A.D., in relazione alle seguenti inadempienze:

- la mancata esecuzione delle prestazioni previste dal presente accordo da parte della Ditta, per una quota parte superiore al trentacinque percento delle suddette prestazioni contrattuali;
- ritardo nella sottoscrizione dei Contratti di adesione superiore a 30 giorni rispetto a quanto convenuto nell'articolo 2;

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non

esonera la Ditta dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni vigenti.

Inoltre, fermo restando quanto previsto nell' articolo 22 (penalità), trovano applicazione le norme contenute nell'articolo 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

ARTICOLO 29

RECESSO UNILATERALE DALL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi degli articoli 123 del Decreto Legislativo 36/2023 e 107 D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, è in facoltà dell'Amministrazione, con preavviso di 20 (venti) giorni, recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale, previo pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili, oltre al 10% dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale dell'Accordo Quadro.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

In tale caso, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ARTICOLO 30

VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente Accordo Quadro, mentre vincola la Ditta dal momento della

sottoscrizione, non vincolerà l'A.D. se non dopo l'intervenuta sua approvazione e registrazione presso gli Organi di controllo nei modi e nei termini di Legge.

ARTICOLO 31

ONERI FISCALI E CONTRATTUALI

In conformità con quanto previsto dal D.M. 9 maggio 1980 del Ministero del Tesoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 agosto 1980 n. 226, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e altre inerenti al presente Accordo Quadro, sono a carico della Ditta.

La Ditta è tenuta a versare sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica secondo le tariffe prefissate con D.M. 24 maggio 2005 dal Ministero dell'Economia e Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2005 n. 123 e s.m.i.. Il versamento della somma di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipulazione del presente Accordo con la conseguenza che, in casi di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto all'Ufficiale rogante.

Ai sensi dell'articolo 8 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche, sulla prestazione dei servizi e/o la cessione dei beni oggetto del presente Accordo, non è imponibile l'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

ARTICOLO 32

VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE E PROCURE

Qualora nel corso dello svolgimento del presente Accordo Quadro si verificassero variazioni sociali della Ditta, oppure fusioni societarie, dette variazioni e/o fusioni dovranno essere debitamente notificate all'A.D. L'A.D. non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni sociali e dal mancato rispetto di quanto stabilito al paragrafo precedente.

ARTICOLO 33

PATTO D'INTEGRITÀ

Il Patto d'Integrità, debitamente sottoscritto, di cui all'articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" nonché di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione approvato dal Ministro della Difesa, in Allegato al presente Accordo quadro, costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia del contratto medesimo.

ARTICOLO 34

COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra le Parti in relazione al presente contratto potranno essere effettuate anche via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). All'uopo, gli indirizzi PEC dell'A.D. e della Ditta sono di seguito riportati:

_	armaer	eo@	postacer	t.difesa.	.it
---	--------	-----	----------	-----------	-----

-

38

ARTICOLO 35

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Ditta dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

L'A.D. tratta i dati forniti dalla Ditta, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contratti pubblici. Tutti i dati acquisiti dall'A.D. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Ditta, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto.

La Ditta prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'A.D. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti alla

partecipazione alla commessa, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 28 D. Lgs. n. 36/2023.), la Ditta prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'A.D., nella sezione relativa alla trasparenza.

Con la sottoscrizione del contratto la Ditta si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

In ragione dell'oggetto del Contratto, ove la Ditta sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali, la stessa sarà nominata "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

Nel caso in cui la Ditta violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati".

La Ditta si impegna ad osservare la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e a farla osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei Dati personali ai sensi del Regolamento UE.

ARTICOLO 36

ELEZIONE DEL DOMICILIO

Per la esecuzione del presente contratto e per ogni effetto di Legge, la Ditta elegge il proprio domicilio in ______.

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

L'UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 comma 2 del Codice Civile, si approvano specificamente le clausole di cui ai seguenti Articoli:

- Articolo 10 ESECUZIONE CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA TECNICA
- Articolo 14 CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- Articolo 17 PAGAMENTO RELATIVO AI SINGOLI CONTRATTI DI
 ADESIONE
- Articolo 21 CONTROVERSIE
- Articolo 22 INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITA'

Articolo 28 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Articolo 29 RECESSO UNILATERALE DALL'ACCORDO QUADRO

Articolo 30 VINCOLO CONTRATTUALE

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

L'UFFICIALE ROGANTE